

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3969

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALEAZZI, ALEMANNO, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI,
BONO, NUCCIO CARRARA, COLA, CUSCUNÀ, DEL MASTRO
DELLE VEDOVE, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, LO PRESTI, MALGIERI,
MANZONI, NERI, PORCU, TRINGALI, ZACCHERA**

Disciplina dell'associazionismo sociale

Presentata il 9 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'associazionismo sociale nelle sue varie accezioni ha di fatto conquistato un ruolo e una funzione importantissima nella nostra società, facendosi interprete dei bisogni dei più deboli e offrendo risposte concrete alle esigenze che sono alla base di una sana e civile convivenza.

Le associazioni, infatti, con un cospicuo lavoro svolto anche in forme non appariscenti, ma comunque diffuse ed efficaci, soprattutto attraverso azioni e campagne informative e con la promozione di servizi, convegni e ricerche, hanno contribuito, e

contribuiscono, alla crescita morale, sociale e culturale della nostra comunità nazionale.

Per questi motivi, l'associazionismo sociale è diventato uno dei veicoli privilegiati, accanto a partiti e sindacati, in cui trova espressione la volontà partecipativa della società civile. Tuttavia, il percorso di crescita che ha seguito fino ad ora, orientato alla conquista di una propria autonomia, nonché di una identità sociale ed istituzionale, rischierebbe di vanificarsi se a questo punto non riuscisse ad ottenere dal nostro ordinamento il riconoscimento

giuridico di tale identità e della propria autonomia.

La presente proposta di legge, quindi, rappresenta il tentativo di fissare alcune regole certe che disciplinino il rapporto tra le associazioni e le istituzioni, sottraendo questo rapporto alla discrezionalità ed al-

l'arbitrarietà di questo o quel politico, di questo o quell'assessore.

Le associazioni non sono più soggetti occasionali della cittadinanza, quindi il loro ruolo e la loro funzione meritano una definitiva e visibile collocazione, che solo la certezza del diritto può garantire.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge ha la finalità di riconoscere il ruolo dell'associazionismo sociale come libera espressione di partecipazione e di solidarietà; ne promuove lo sviluppo salvaguardando l'autonomia delle singole associazioni e del loro insieme; favorisce il suo apporto originale nell'ambito delle istituzioni statali e degli enti locali per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Ai principi della presente legge devono attenersi le regioni e le province autonome nell'emanazione, per quanto di loro competenza, della normativa di attuazione.

ART. 2.

(Definizione dell'associazionismo sociale).

1. Sono definite « associazioni sociali » le aggregazioni di cittadini italiani, di cittadini di altri Paesi dell'Unione europea e di extracomunitari residenti in Italia liberamente costituite al fine di perseguire le finalità definite dall'articolo 3, ad esclusione di partiti, sindacati, associazioni professionali, e di tutte le aggregazioni di cittadini che perseguano esclusivamente la tutela degli interessi economici degli associati o prevedano per gli associati il possesso di azioni o comunque di quote patrimoniali.

ART. 3.

(Ambiti di attività).

1. Sono considerate associazioni sociali quelle che svolgono attività nei seguenti

ambiti: promozione sociale e civile degli individui, come singoli e come gruppi, sviluppo della personalità umana, diffusione dei principi di giustizia e collaborazione tra i popoli del mondo, azioni di solidarietà nei confronti degli emarginati sociali, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, rafforzamento del sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, diffusione e crescita qualitativa dell'istruzione e dell'educazione, tutela dei diritti dei consumatori, promozione e sviluppo del turismo, della pratica sportiva, delle attività ricreative, artistiche, culturali e musicali in genere, attuazione della protezione civile, e ogni altra attività protesa allo sviluppo della singola persona o dei gruppi sociali non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 2.

ART. 4.

(Costituzione e statuto).

1. Le associazioni sociali possono costituirsi con atto pubblico o con scrittura privata registrata.

2. La registrazione non è soggetta ad imposta.

3. L'atto costitutivo e lo statuto devono obbligatoriamente contenere le seguenti disposizioni:

a) denominazione dell'associazione, sede legale, e ambito territoriale della propria attività;

b) finalità ed oggetto sociale;

c) attribuzione della legale rappresentanza;

d) divieto di distribuzione di utili e assenza di scopi di lucro;

e) criteri per l'elezione degli organi dell'associazione e per lo svolgimento delle assemblee dei soci, basati su principi democratici validi per tutti;

f) criteri per l'ammissione degli associati e per la loro esclusione, con obblighi e diritti;

g) obbligo di redigere il bilancio annuale approvato dagli organi competenti ai sensi dello statuto e modalità di approvazione;

h) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

i) modalità di scioglimento, con obbligo, in tal caso, di devolvere il patrimonio residuo per finalità sociali.

ART. 5.

(Risorse economiche).

1. Le associazioni sociali traggono le risorse economiche per la loro attività da:

a) quote e contributi degli associati, regolati dallo statuto o da delibere interne;

b) eredità, donazioni, lasciti, legati;

c) contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche anche internazionali, a qualunque titolo versati, anche per prestazioni di servizio convenzionate;

d) erogazioni libere degli associati o di terzi, singoli o gruppi;

e) entrate derivanti da iniziative, quali feste, sottoscrizioni, premi e manifestazioni simili, finalizzate al finanziamento delle attività associative proprie o di associazioni convenzionate;

f) attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'oggetto principale dell'associazione.

ART. 6.

(Fondo di solidarietà).

1. Ciascuna associazione sociale ha il diritto di istituire un fondo di solidarietà, attraverso la libera raccolta di fondi tra

associati e terzi, singoli, gruppi o enti, finalizzato esclusivamente ad attività umanitarie e di solidarietà sociale, nazionale o internazionale, anche non previste dallo statuto.

2. Il fondo di solidarietà non è soggetto a tassazione.

ART. 7.

(Acquisizione di beni).

1. Le associazioni sociali possono acquisire beni mobili ed immobili, che vengono a loro intestati, ricevere donazioni e lasciti testamentari, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, per le finalità previste dallo statuto e trascrivendo le acquisizioni secondo gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

CAPO II

ALBI E CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 8.

(Albo nazionale, regionale e provinciale).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali — è istituito un albo nazionale delle associazioni sociali, le quali, per essere iscritte, oltre a quanto previsto dalla presente legge, devono aver svolto attività nel campo sociale da almeno un anno, ed essere presenti in almeno cinque regioni, venti province e in almeno trenta comuni.

2. L'iscrizione, la cancellazione e la periodica revisione dell'albo sono disciplinate da un apposito regolamento emanato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono albi su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgano attività eminentemente in ambito regionale o provinciale.

4. Possono accedere a contributi pubblici, stipulare convenzioni, usufruire di agevolazioni fiscali solo le associazioni sociali iscritte agli albi di cui al presente articolo.

5. Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e contro i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio nazionale dell'associazionismo, di cui all'articolo 9; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o provinciale il ricorso è rivolto al presidente della giunta regionale o provinciale.

6. Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e contro i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

ART. 9.

(Consiglio nazionale dell'associazionismo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali — è convocata ogni anno l'assemblea delle associazioni sociali a cui partecipano di diritto i legali rappresentanti di tutte le associazioni iscritte all'albo nazionale.

2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio nazionale dell'associazionismo (CNA) secondo le modalità stabilite nel regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 2. Il regolamento deve prevedere anche i criteri per l'elezione delle cariche interne al CNA.

3. I componenti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato fanno parte di diritto del CNA.

4. La funzione del CNA è quella di rappresentare il mondo dell'associazionismo sociale e i suoi legittimi interessi nel rapporto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Parlamento, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 10.

(Patronato).

1. Presso il CNA è istituito un patronato nazionale dell'associazionismo sociale, cui si applica la disciplina prevista per i patronati sindacali riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il CNA amministra il patronato secondo gli interessi delle associazioni sociali singolarmente considerate e nel loro complesso, secondo le norme dettate dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

ART. 11.

(Registro dei permessi di utilità sociale).

1. Presso il CNA è istituito un registro dei permessi di utilità sociale per dipendenti pubblici, disciplinato dalle disposizioni generali in materia di distacchi sindacali. Nella determinazione del personale da distaccare, è data precedenza al personale pubblico soprannumerario.

2. La gestione dei permessi compete alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, ed è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.

ART. 12.

(Fondo per l'associazionismo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari so-

ciali, è istituito un fondo per l'associazionismo con disponibilità finanziaria di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1998, integrato con il 50 per cento delle quote non ritirate dai vincitori delle lotterie.

2. Il fondo è utilizzato dal CNA per le seguenti finalità:

- a) attività del CNA stesso;
- b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia o all'estero;
- c) pubblicazione di un rapporto triennale sull'associazionismo;
- d) sostegno alle attività di formazione e aggiornamento sull'associazionismo, oltre che di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico dell'associazionismo sociale;
- f) organizzazione dell'assemblea annuale e di eventuali conferenze del settore;
- g) studio e realizzazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni nazionali iscritte all'albo, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

3. Il Consiglio nazionale dell'associazionismo esprime, altresì, il proprio parere sullo schema del disegno di legge finanziaria.

ART. 13.

(Rapporti con il Parlamento).

1. Il CNA nomina tre osservatori delegati per la Camera dei deputati e tre per il Senato della Repubblica anche al di fuori dei propri membri.

2. Gli osservatori delegati possono chiedere di essere ascoltati dalle competenti Commissioni parlamentari in ordine ad iniziative legislative relative all'associazionismo sociale.

ART. 14.

(Partecipazione al CNEL).

1. Il CNA designa undici membri nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) anche al di fuori dei propri componenti.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventidue, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione. ».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I, è inserito il seguente:

« I-bis) 11 rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato designati dal CNA, dei quali 5 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato ».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis) I rappresentanti delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 15.

(Rapporti con le camere di commercio).

1. Le associazioni sociali di cui alla presente legge che svolgono attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'oggetto principale, sono tenute all'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

2. I dati contenuti nel repertorio di cui al comma 1 vengono utilizzati anche ai fini

della composizione dei consigli delle camere di commercio.

ART. 16.

(Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo).

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo mette a disposizione una rubrica di trenta minuti settimanali, sia a livello televisivo che radiofonico, i cui contenuti sono concordati con un delegato del CNA, dedicata principalmente a servizi sull'attività del settore e, secondariamente, al notiziario sulle iniziative o sui documenti o proposte provenienti dai soggetti del settore.

2. La concessionaria di cui al comma 1 è inoltre obbligata a trasmettere messaggi di utilità sociale delle associazioni iscritte all'albo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, con tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

ART. 17.

(Trasparenza dei bilanci e delle attività).

1. Ciascuna associazione iscritta all'Albo nazionale è tenuta:

a) a depositare entro il 31 marzo di ciascun anno, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri copia del consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi competenti in base allo statuto;

b) a inviare al Dipartimento, sempre entro il 31 marzo, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;

c) a comunicare per iscritto al Dipartimento i nominativi dei nuovi componenti gli organi esecutivi dopo ogni rinnovo congressuale;

d) a inviare al Dipartimento ogni proposta o rilievo utile ad un migliore fun-

zionamento del dipartimento stesso, o dell'albo, o del CNA.

ART. 18.

(Rapporti con l'ISTAT).

1. L'istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire al CNA l'adeguata assistenza per indagini statistiche a ogni livello.

CAPO III

DISCIPLINA FISCALE ED AMMINISTRATIVA

ART. 19.

(Prestazioni degli associati).

1. Le associazioni sociali, per lo svolgimento delle loro attività, si avvalgono di volontari, ma possono assumere lavoratori dipendenti o utilizzare lavoratori autonomi, anche ricorrendo a propri associati che saranno in tal caso retribuiti a norma di legge.

2. Le associazioni sociali che svolgono attività mediante convenzioni con enti pubblici, devono assicurare i propri aderenti che prestano attività contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il relativo onere è a carico dei relativi enti.

ART. 20.

(Orario di lavoro e flessibilità).

1. I lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte all'albo hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi per poter svolgere le proprie attività nell'ambito dell'associazione.

ART. 21.

(Disciplina fiscale ed altre provvidenze).

1. I fini delle associazioni sociali iscritte all'albo, agli effetti dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346, sono equiparati agli scopi di educazione, assistenza, studio, ricerca scientifica o altre finalità di utilità pubblica.

2. I proventi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati per fini associativi non costituiscono ricavi ai fini dell'applicazione del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. I corrispettivi per la cessione di beni o prestazioni di servizi derivanti dalle attività di cui all'articolo 13 non sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA). L'acquisto di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, ovvero di beni strumentali utilizzati per l'attività associativa di importo unitario superiore al milione da parte delle associazioni è soggetta all'aliquota IVA del 4 per cento.

4. Gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'attività delle associazioni sono esenti dalle imposte di bollo e registro, nonché da ogni altra tassa e onere fiscale.

5. Gli spettacoli promossi dalle associazioni iscritte all'albo non sono soggetti all'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

6. Le iscrizioni, i manifesti, le insegne e tutte le forme di pubblicità visiva ed acustica riguardanti le associazioni sociali non sono soggetti alle imposte di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

7. Le tariffe per i servizi postali e le telecomunicazioni riguardanti le attività delle associazioni iscritte all'albo sono ridotte, su richiesta dell'associazione, del 50 per cento.

ART. 22.

(Deducibilità fiscale).

1. Le erogazioni di denaro a favore delle associazioni sociali sono deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF, ILOR ed IRPEG per un ammontare non superiore a 3 milioni, o, ai fini del reddito d'impresa, per un ammontare fino a 10 milioni indipendentemente dal reddito dichiarato e, per importi superiori, nella misura massima del tre per cento del reddito dichiarato, e comunque per non più di duecento milioni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla base delle variazioni del costo della vita calcolate in base agli indici ISTAT.

ART. 23.

(Credito agevolato e privilegiato).

1. Sono estese alle associazioni sociali le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative ed i consorzi.

ART. 24.

(Pubblicazioni).

1. Le pubblicazioni periodiche delle associazioni sociali godono delle provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

ART. 25.

(Diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi).

1. Le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano alle associazioni sociali. A tale riguardo, sono considerate giuridicamente rilevanti le attività attinenti al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 26.

(Rappresentanza).

1. Le associazioni sociali, tramite i soggetti che, secondo lo statuto, ne hanno la rappresentanza legale, hanno diritto di:

a) instaurare controversie giurisdizionali, resistervi o intervenire, a tutela dell'associazione;

b) intervenire in giudizi per danni relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione a tutela di interessi collettivi;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi relativi alle finalità di cui alla lettera b);

d) costituirsi in giudizio in processi per la tutela degli interessi morali dell'associazione.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse non rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione se hanno eseguito delibere degli organi direttivi o se hanno agito sulla base di specifici mandati.

CAPO IV

RAPPORTI CON UNIONE EUROPEA ED ENTI LOCALI

ART. 27.

(Rapporti con l'Unione europea).

1. Il Governo promuove ogni iniziativa per favorire l'emanazione di direttive dell'Unione europea che prevedano l'accesso delle associazioni sociali iscritte all'albo ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.

ART. 28.

(Rapporti con gli enti locali).

1. Le regioni, le province ed i comuni devono adeguare la propria azione alle

disposizioni della presente legge, prevedendo concessioni di contributi, affidando servizi, concedendo strutture gratuitamente, e favorendo l'associazionismo sociale, anche attraverso corsi di formazione professionale.

ART. 29.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali devono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato, previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni (feste del tempo libero, dello sport, feste patronali, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone) il sindaco concede autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al Registro degli esercenti commerciali.

3. L'autorizzazione temporanea di cui al comma 2 si intende sostituita, fatte salve eventuali autorizzazioni di idoneità delle attrezzature e dell'occupazione di suolo pubblico, dalla denuncia di inizio di attività presentata dal rappresentante legale dell'associazione al sindaco del comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.

Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, ma hanno l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

